

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1**

**(Denominazione)**

**1.1** La società è denominata "Guala Closures S.p.A."

**Articolo 2**

**(Sede)**

**2.1** La Società ha sede in Alessandria.

**2.2** Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse - in Italia e all'estero - sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere; con deliberazione del consiglio di amministrazione può - altresì - essere deliberato il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

**2.3** Il domicilio ed in genere il recapito dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore - per i loro rapporti con la Società - è quello risultante dal Libro Soci. È onere di ciascun socio, amministratore, sindaco e, se nominato, del soggetto incaricato della revisione contabile comunicare per iscritto il proprio recapito, nonché comunicarne gli eventuali cambiamenti.

**Articolo 3**

**(Oggetto)**

La Società ha per oggetto l'attività di lavorazione, produzione e di commercializzazione di manufatti, macchinari e impianti per il settore dell'imballaggio e per la componentistica industriale ed affini, nonché la prestazione di servizi ad essi correlati, sia in conto proprio che per conto di terzi, per contratto di agenzia o con mandato di rappresentanza.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché, effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo; essa può anche, sempre non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi, può altresì prendere rappresentanze di imprese nazionali od estere, ed assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rimanendo escluse comunque tutte le attività relative alla raccolta del risparmio e di ogni altra attività non consentita a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.

**Articolo 4**

**(Durata)**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI**

#### **Articolo 5**

##### **(Capitale e azioni)**

**5.1** Il capitale sociale è di euro 68.906.646,00 (sessantottomilioninovecentoseimilaseicentoquarantasei virgola zero zero) ed è diviso in numero 70.028.654 (settantamilioniventottomilaseicentocinquantaquattro) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

**5.2** Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e in natura, ai sensi dell'articolo 2440 del codice civile.

**5.3** Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili e il loro possesso implica accettazione del presente statuto.

#### **Articolo 6**

##### **(Recesso)**

Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (i)** la proroga del termine di durata della Società e
- (ii)** l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### **Articolo 7**

##### **(Obbligazioni e Finanziamenti)**

La Società può emettere prestiti obbligazionari, convertibili e non convertibili, assumere finanziamenti dai propri soci, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle norme di legge, regolamentari e di statuto.

## **TITOLO III**

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 8**

##### **(Competenze)**

L'assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dal presente statuto.

#### **Articolo 9**

##### **(Convocazione)**

**9.1** L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale in Italia o all'estero, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea o nel Regno Unito.

**9.2** L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione. La convocazione è effettuata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

**9.3** Nell'avviso di convocazione può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza, qualora nella adunanza precedente

l'assemblea non risulti legalmente costituita.

**9.4** In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**9.5** Si può, altresì, stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

**9.6** Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2367 del codice civile, l'organo amministrativo deve convocare - senza ritardo - l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

**9.7** L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può tuttavia essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

#### **Articolo 10** **(Deliberazioni)**

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

#### **Articolo 11** **(Diritto di intervento ed esercizio del voto)**

**11.1** Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un voto.

**11.2** Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione. Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la Società provvede senza indugio dopo l'Assemblea alla loro iscrizione.

**11.3** Ogni socio o portatore titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del codice civile.

**11.4** L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, è necessario che:

**(i)** sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

(iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, è rimessa all'Organo Amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di comunicazione con omissione del luogo fisico di svolgimento della riunione e con ogni singolo partecipante, ivi compresi Presidente e Segretario, collegato da remoto in audio/video conferenza: in tale ipotesi, qualora il verbale della riunione assembleare venga redatto successivamente alla riunione Assembleare medesima (con la sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario oppure con la sottoscrizione da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica), l'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il Segretario o il notaio verbalizzante.

## **Articolo 12**

### **(Presidente e segretario)**

**12.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta da un amministratore o da un socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

**12.2** L'assemblea nomina un segretario anche non socio e - occorrendo - uno o più scrutatori, anche non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

## **TITOLO IV**

### **AMMINISTRAZIONE**

## **Articolo 13**

### **(Organo amministrativo)**

**13.1** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.

**13.2** Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

**13.3** Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi - e

precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica - e sono rieleggibili.

**13.4** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

**13.5** Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

**13.6** L'assemblea può nominare, in luogo di un consiglio di amministrazione, un amministratore unico al quale spettano tutti i poteri previsti dal presente statuto e dalla legge per il consiglio ed il suo presidente.

#### **Articolo 14**

##### **(Presidente e organi delegati)**

**14.1** Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il presidente; può altresì eleggere uno o più vice presidenti; il consiglio può inoltre nominare uno o più amministratori delegati e designare in via permanente un segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.

**14.2** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da un amministratore nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

**14.3** Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 15**

##### **(Poteri del consiglio di amministrazione e rappresentanza)**

**15.1** Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano alla competenza dei soci.

**15.2** Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'articolo 2436 del codice civile, le deliberazioni concernenti:

**(i)** fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, del codice civile;

(ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie;  
(iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;  
(iv) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;  
(v) riduzione del capitale a seguito di recesso;  
(vi) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'assemblea dei Soci in sede straordinaria.

**15.3** La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza legale della Società spetta inoltre, ove nominati, al vice presidente o a ciascuno dei vice presidenti, se più di uno e, ove nominati, all'amministratore delegato o agli amministratori delegati ovvero agli amministratori cui siano attribuiti particolari incarichi con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 16**

##### **(Riunioni del consiglio di amministrazione)**

**16.1** Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente - o chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 14.2 - lo ritenga necessario ovvero quando sia richiesto dall'amministratore delegato, se nominato, o da almeno tre amministratori, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.

**16.2** La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 14.2, con avviso spedito almeno tre giorni - o, in caso di urgenza, un giorno prima della data fissata per la riunione, con lettera raccomandata, lettera consegnata a mano, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica indirizzati a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci effettivi al domicilio risultante agli atti della Società; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.

**16.3** Si può, altresì, stabilire nell'avviso di convocazione, che il consiglio di amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In tal caso, dovranno essere indicati esclusivamente le modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.

**16.4** Il consiglio di amministrazione si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti o collegati tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei membri del Collegio sindacale, a condizione che tutti i sindaci siano stati

previamente informati della riunione.

**16.5** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

(i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

**16.6** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza o il collegamento della maggioranza effettiva degli amministratori in carica; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

**16.7** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal soggetto verbalizzante e devono essere trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 17**

##### **(Direttore generale e procuratori)**

**17.1** Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti.

**17.2** Il consiglio di amministrazione può - altresì - nominare, sostituire e revocare institori, procuratori e mandatari - in genere - per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

#### **Articolo 18**

##### **(Remunerazione degli amministratori)**

**18.1** I compensi degli amministratori sono determinati ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

**18.2** In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### **TITOLO V**

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 19**

##### **(Collegio sindacale)**

**19.1** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì

il controllo contabile, salvo il caso in cui si sia proceduto alla nomina del soggetto incaricato della revisione contabile a norma dell'articolo 20 del presente statuto.

**19.2** Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, che ne determina il compenso.

**19.3** I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro funzione di controllo contabile.

**19.4** I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

**19.5** Le riunioni del collegio sindacale devono tenersi almeno ogni 90 (novanta) giorni e possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali deve essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente paragrafo 16.5.

#### **Articolo 20**

##### **(Revisione legale dei conti)**

**20.1** Sussistendone i presupposti di cui all'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile, il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti della Società.

**20.2** In alternativa al collegio sindacale, l'assemblea ordinaria, sentito il parere del collegio sindacale, può demandare la revisione legale dei conti della Società ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti presso l'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia.

**20.3** La nomina del revisore o della società di revisione è obbligatoria nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e negli altri casi di legge.

**20.4** Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **TITOLO VI**

#### **BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 21**

##### **(Esercizio sociale)**

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 22**

##### **(Bilancio)**

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione redige il bilancio, a norma di legge.

#### **Articolo 23**

##### **(Utili)**

**23.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto un importo



non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino al limite di legge, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo che l'assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero disponga di mandarli - in tutto o in parte - all'esercizio sociale successivo.

**23.2** Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'articolo 2433-bis del codice civile.

## **TITOLO VII**

### **SCIoglIMENTO**

#### **Articolo 24**

##### **(Scioglimento)**

**24.1** La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

**24.2** In caso di scioglimento della Società, si procede ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.